

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI**  
**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN**  
**BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

**TITOLO I**

**Finalità e Ordinamento didattico**

**Art. 1 – Premesse e Finalità**

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali afferisce alla Classe LM-8 di cui al D.M. 16 marzo 2007 - GU n. 157 del 9-7-2007 - Suppl. Ordinario n.155.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. L'organo competente è il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Biotecnologie, di seguito indicato con CCS.
3. Organi del CCS sono il Presidente e il Consiglio. Il CCS può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie o su particolari questioni, mentre è obbligatoriamente prevista la Commissione Didattica.
4. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali persegue l'obiettivo generale di assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o di moduli, avvicinando il più possibile la durata reale degli studi a quella prevista dagli ordinamenti.
5. L'ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.
6. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali si differenzia da tutti gli altri Corsi di Laurea Magistrale appartenenti alla stessa Classe LM-8, e loro eventuali curricula, per almeno 30 CFU.
7. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
8. L'attivazione del Corso di laurea magistrale è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti o potenzialmente iscrivibili fissato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e/o dall'Avviso per l'ammissione.
9. La versione aggiornata del presente Regolamento con gli Allegati 1 e 2 ed il Bollettino degli Studi del Corso di Laurea, predisposti prima dell'inizio delle lezioni, sono consultabili sul sito di Facoltà [www.scienze.unipd.it](http://www.scienze.unipd.it) e sul sito del Corso di Laurea Magistrale <http://dept.bio.unipd.it/laureaBT/>. Negli stessi siti gli studenti potranno ottenere anche altre informazioni utili al buon esito dell'andamento del percorso di studi.

## Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali devono essere in possesso della laurea o di un diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali devono inoltre dimostrare il possesso di requisiti curriculari corrispondenti ad adeguati numeri di CFU in gruppi di settori scientifico-disciplinari, indicati nel presente regolamento al successivo comma 3, e di una adeguata preparazione personale sulle materie fondamentali quali matematica, fisica, chimica (generale, organica e fisica), informatica, bioinformatica, e sulle discipline biologiche di base che forniscono le conoscenze sulla organizzazione del mondo animale e vegetale. Gli studenti devono inoltre essere in possesso di conoscenze relative agli aspetti funzionali, cellulari e molecolari alla base dell'organizzazione dei viventi e dei meccanismi molecolari che regolano il metabolismo cellulare. Il possesso di tali conoscenze, competenze e abilità sarà verificato attraverso le procedure di cui al successivo comma 3.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali è ad accesso con numero programmato. Il numero degli studenti ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali è stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., in base alla programmazione locale, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione in ambito cellulare, biochimico, biomolecolare, biotecnologico e di sistemi informatici e tecnologici per le attività previste dall'ordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma a) della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Il numero programmato è reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.
3. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, che saranno verificati e valutati sulla base del possesso dei seguenti Crediti Formativi Universitari (CFU) negli ambiti disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari (SSD) sotto indicati:
  - Almeno 40 CFU nell'ambito delle discipline matematiche, fisiche, informatiche, chimiche. SSD: FIS/01-08, INF/01, MAT/01-09, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, SECS-S/01-02.
  - Almeno 45 CFU nell'ambito delle discipline biologiche e biomolecolari. SSD: BIO/01, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/18, BIO/19.
  - Almeno 25 CFU nell'ambito delle discipline biotecnologiche. SSD: BIO/04, BIO/06, CHIM/08, CHIM/11, ING-IND/25, MED/04.
  - Almeno 6 CFU nell'ambito delle discipline per la regolamentazione bioetica ed economica. SSD: IUS/14, M-FIL/03, SECS-P/06.

La valutazione dei CFU acquisiti nei diversi SSD avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti presenti nella carriera degli studenti e della loro corrispondenza ai contenuti disciplinari dei vari SSD. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere valutati anche solo parzialmente e potranno essere inoltre riconosciute equivalenze fra SSD diversi in uno stesso ambito disciplinare.

La graduatoria di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali verrà stilata sulla base di una formula costituita dai seguenti termini:

- a) Valutazione dei CFU specifici del CS sotto indicati, nell'intervallo 70 (valore minimo) – 114 (valore massimo):

$$a = P1 * (x - \text{val.minimo}) / (\text{val.massimo} - \text{val.minimo})$$

Dove  $x$  denota i CFU presenti nella carriera dello studente, ed il valore massimo corrisponde ai CFU che il Corso di Laurea in Biotecnologie della Facoltà di Scienze MM.FF.NN eroga, nell'ambito dell'offerta formativa, per il gruppo dei seguenti settori scientifico-disciplinari: BIO/01, BIO/04, BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/18, BIO/19, CHIM/02, CHIM/06, CHIM/11, MED/04.

b) Valutazione del voto di laurea:

$$b = P2 * (\text{voto laurea} - \text{voto minimo}) / (\text{voto massimo} - \text{voto minimo})$$

Dove il voto minimo viene posto eguale a 90 centodecimi ed il voto massimo viene posto eguale a 110 centodecimi. In caso di votazione massima con lode il voto di laurea corrisponde a 113 centodecimi.

c) Valutazione relativa alla durata degli studi precedenti, ovvero il numero di mesi intercorsi tra l'immatricolazione e la laurea:

$$c = P3 * (\text{durata massima} - \text{durata degli studi}) / (\text{durata massima} - 36)$$

Dove la durata massima viene posta eguale a 60 mesi.

Dove i pesi  $P1, P2, P3$  da attribuire ai tre termini vengono definiti dal CCS e pubblicizzati sul sito web della Facoltà e del corso di Studi nonché nell'Avviso di Ammissione con congruo anticipo e comunque entro la data di inizio del periodo utile per la presentazione della domanda di preimmatricolazione.

Ai fini del calcolo del punteggio finale i tre termini  $a, b, c$  precedentemente illustrati vengono sommati algebricamente fra loro, e la loro somma deve risultare positiva. Il CCS stabilisce altresì annualmente se alcuni dei tre termini  $a, b$  e  $c$  possano eventualmente assumere valore negativo.

Saranno ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali coloro che si collocano utilmente in graduatoria, sulla base del punteggio calcolato come sopra. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dall'avviso per l'ammissione.

4. Qualora il candidato non sia in possesso di tali requisiti curricolari, dovrà frequentare – prima dell'iscrizione e su indicazione del CCS - i singoli insegnamenti o integrazioni curricolari offerti dalla Facoltà e sostenere con esito positivo il relativo accertamento.
5. Solo nel caso in cui, una volta stilata la graduatoria e completate le procedure di immatricolazione degli aventi diritto, non venisse raggiunto il numero programmato, per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel *curriculum*, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione.
6. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché consenta una frequenza delle attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di Laurea Magistrale. Per tale motivo l'iscrizione dovrà essere perfezionata comunque entro il mese di Dicembre.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica**

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali è organizzato in percorsi formativi nell'ambito di curricula, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del CCS, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali, l'elenco degli insegnamenti attivati e la loro organizzazione in Moduli o accorpamento in

esami integrati, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, di cui all'art. 1, comma 9 del D.M. 16 marzo 2007, e le risorse docenza contemplate nell'Allegato 1 del D.M. 26 luglio 2007, punto 4.7, sono definite annualmente dal Consiglio di Facoltà e riportate nell'Allegato 2 che viene reso noto attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.

3. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla lettera d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270. Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali vengono rese note dalla Facoltà prima dell'inizio delle attività formative.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento trimestrale.
5. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 2.
6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso il sito web del Dipartimento di Biologia.
7. Il CCS avvia azioni specifiche per migliorare i livelli di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato all'interno dei piani di studio dei periodi di studio all'estero e tramite l'incentivazione dello svolgimento in inglese di attività formative.
8. Il CCS incentiva l'offerta di stage e tirocini formativi al fine di ampliare l'offerta formativa, anche per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

#### **Art. 4 – Esami e verifiche**

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo individuale alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Nel caso tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni stabilite ai sensi dell'art. 9, comma 2 del vigente RDA.
2. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2 e per le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi che concorre a determinare il voto finale di laurea secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
  - caratterizzanti;
  - affini o integrative;
  - a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
4. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono

comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono indicati annualmente dal Docente o dai Docenti responsabili dell'attività formativa, in accordo con i Docenti cui sono affidati eventuali moduli o parte dell'insegnamento, e approvati dal CCS prima dell'inizio dell'anno accademico. Qualora più Docenti siano titolari di insegnamenti o moduli fra loro coordinati, essi partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto degli studenti. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

5. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
6. Le competenze ottenute dagli studenti attraverso attività formative di cui alla lettera a) e d) di cui all'art.10, comma 5 del D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 verranno sempre valutate tramite prove scritte e/o colloquio individuale. I risultati degli stage e dei tirocini verranno verificati in termini di competenze e abilità raggiunte attraverso la valutazione delle relazioni dei tutor ed un colloquio individuale. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e riconosciuti con le modalità precisate all'articolo 10, comma 5.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 5 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e confermare, anche solo parzialmente, i CFU acquisiti.
8. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

### **Art. 5 - Prova finale**

1. La prova finale prevede un periodo di attività di ricerca inerente ad argomenti coerenti con il percorso formativo della Laurea Magistrale, da svolgersi presso un laboratorio universitario o di ente esterno pubblico o privato convenzionato con l'università. Con questa attività lo studente acquisisce la conoscenza della metodologia sperimentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei dati, e predispone una tesi di laurea originale; la prova si conclude con la discussione della tesi.
2. La valutazione finale, che terrà conto dell'intero percorso degli studi e delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite, e la proclamazione verranno effettuate dalla Commissione per l'esame finale di Laurea Magistrale nominata dal Preside e composta dal Presidente, Relatore, Controrelatore e quattro Commissari.
3. La discussione del materiale presentato dallo studente per la prova finale avverrà di fronte alla Commissione per l'esame finale di Laurea Magistrale di cui al comma 2.
4. Il CCS potrà disciplinare le procedure della Commissione di cui al comma 2 mediante apposito Regolamento.
5. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto in lingua italiana del lavoro svolto.
6. Lo studente potrà sostenere la prova finale solamente dopo aver acquisito i CFU relativi a tutte le altre attività previste dal proprio piano di studio. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento dell'esame finale lo studente acquisisce, oltre ai CFU

previsti per la prova finale, anche i CFU della tipologia d) di cui all'art 10, comma 5 del D.M. 270/2004.

7. Al laureando magistrale, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato accademico.

### **Art. 6 - Conseguimento della laurea magistrale**

1. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente dovrà avere acquisito almeno 120 CFU, nel rispetto dell'ordinamento didattico previsto e del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto di cui all'Art. 4 comma 3; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento e dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di Laurea Magistrale è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al Comma 3 dell'art. 4 incluse le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10 comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento o decremento di voto, pure espresso in centodecimi, derivante dalla prova finale. Il voto finale può essere incrementato da un eventuale premio di carriera, come definito nel regolamento di cui all'art. 5 comma 4. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. E' possibile conseguire la Laurea Magistrale anche in un tempo minore di due anni.

## **TITOLO II**

### **Norme di funzionamento**

#### **Art. 7 - Obblighi di frequenza**

1. Lo studente è tenuto ad iscriversi, con modalità che verranno comunicate dal CCS sul sito del corso di studi e prima dell'inizio dell'anno accademico, a ciascuna delle attività formative che intende frequentare durante l'anno accademico in corso. In particolare l'iscrizione dello studente ad attività formative di anni diversi a quello di iscrizione deve essere autorizzata dalla Commissione Didattica.
2. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti specificati nell'allegato 2 è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.
3. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le ore di attività di laboratorio previste per ogni insegnamento.
4. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica del CCS.
5. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
6. E' prevista l'iscrizione di studenti in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti.

#### **Art. 8 - Iscrizione al secondo anno**

1. Per l'iscrizione al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti nell'Allegato 2 per il primo anno.
2. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del primo anno di corso.

#### **Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti**

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere, ricorrendo eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi specifici e con l'ordinamento didattico di questo Corso di laurea magistrale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente, nel rispetto dell'art.3, comma 9 del D.M. 16 marzo 2007.
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al comma precedente è effettuata dalla Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di Studio liberi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. commi 8 e 9 del D.M. 16 marzo 2007.

4. In caso di riconoscimento l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà con la seguente modalità: verrà attribuito il voto conseguito nell'esame svolto in altro Corso di Studio se il riconoscimento riguarda più dei  $\frac{3}{4}$  dei relativi CFU; altrimenti il voto verrà attribuito dalla Commissione Didattica sentiti i Docenti di riferimento per l'insegnamento.

#### **Art. 10 - Piani di Studio**

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Lo studente che segue il quadro delle attività previste dall'Allegato 2 al presente regolamento, presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, salvo per le scelte relative alle attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10 comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 che sono effettuate autonomamente dallo studente fra gli insegnamenti dell'Ateneo e di cui la Commissione Didattica del CCS valuterà la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dall'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico, di cui all'Allegato 1, dovrà presentare il Piano di Studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica del CCS che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea magistrale.
4. I piani di studio di cui ai commi 2 e 3 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
5. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano di studio con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. Tale Piano di Studio, che verrà valutato analizzando la coerenza formativa dell'intero percorso didattico all'estero rispetto gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea magistrale, dovrà essere approvato preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma 3. L'attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta dalla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni del CCS e in conformità agli indirizzi di Ateneo; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del CCS.
6. Qualora l'attività formativa risulti modificata rispetto a quella dell'anno di immatricolazione, la Commissione Didattica indicherà le corrispondenze necessarie per la formulazione dei piani di studio.

#### **Art. 11 – Tutorato**

1. Il CCS può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.



### **Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica ai sensi dell'articolo 18 del RDA al fine di evidenziare eventuali problemi e/o inadeguatezze che ne rendano difficile o compromettano l'efficienza e l'efficacia e per poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo e può attivarne di proprie.
3. Il CCS analizza i risultati della valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti e dei docenti e ne rende noti i risultati attraverso l'analisi statistica e anonima dei dati.

### **Art. 13 – Valutazione del carico didattico**

1. Il CCS, attraverso una Commissione Didattica paritetica, istituita allo scopo, attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

## **TITOLO III**

### **Norme finali e transitorie**

### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento che, nelle sue linee generali, rimarrà stabile nei primi due anni dalla sua prima approvazione, salvo l'eventualità che vengano verificati evidenti errori od omissioni attraverso il livello di soddisfazione di studenti e laureati magistrali, l'analisi degli abbandoni, la durata degli studi, il percorso post-Laurea magistrale e l'accesso dei laureati magistrali al mercato del lavoro. Tali analisi sono svolte anche attraverso l'utilizzo del sito web di Ateneo e/o di Facoltà.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni accademici successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento, nel rispetto delle normative più favorevoli per gli studenti. Nell'anno di prima applicazione il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCS.

### **Art. 15 – Studenti provenienti dall’ordinamento ex D.M. 509/1999**

1. Per gli studenti già iscritti alla Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali della Classe 8/S Lauree Specialistiche in Biotecnologie Industriali dell’ordinamento ex D.M. 509/1999 presso l’Università degli Studi di Padova, che chiedano il passaggio al corso di laurea magistrale in Biotecnologie Industriali dell’ordinamento ex D.M. 270/04 la Commissione Didattica del Corso di studio fornirà le regole di conversione delle attività formative seguite dagli studenti se completate da un accertamento conclusivo individuale, nonché ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni necessarie, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 3.
2. Diversamente da quanto previsto all’articolo 10 comma 2. non sono previsti piani di studio ad approvazione automatica per gli studenti provenienti dall’ordinamento ex D.M. 509/1999.

### **Art. 16– Studenti che permangono nel previgente ordinamento ex D.M. 509/1999**

1. Per gli studenti che, già iscritti alla Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali della Classe 8/S Biotecnologie Industriali dell’ordinamento ex D.M. 509/1999 presso l’Università di Padova, intendano permanere nello stesso ordinamento, la Commissione Didattica del Corso di studio fornirà le indicazioni relative alle corrispondenze fra gli insegnamenti già attivati nell’ordinamento ex D.M. 509/1999 e quelli attivati nel vigente ordinamento ex D.M. 270/2004. Viene in tal modo assicurata la prosecuzione degli studi e la possibilità di seguire in tutto o in parte insegnamenti o moduli attivati nel vigente ordinamento e corrispondenti a quelli previsti nell’ordinamento ex D.M. 509/1999.
2. La Commissione Didattica del Corso di studio fornirà tutti i suggerimenti necessari agli studenti e si farà carico di proporre possibili alternative nei casi per i quali non sia presente nel vigente ordinamento un insegnamento o modulo corrispondente a quello previsto nell’ordinamento ex D.M. 509/1999 e nel piano di studio dello studente.

---

#### **ALLEGATO 2**

*L’Allegato 2 del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali è pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà (<http://www.scienze.unipd.it>), alla Sezione: Offerta didattica - Lauree magistrali. Occorre poi scegliere l’anno accademico, quindi, nella tabella con l’elenco dei Corsi di Studio, seguire il percorso: Corso di laurea: Biotecnologie Industriali – Regolamenti ed altre informazioni sul Corso.*